

CITTÀ DI VERCELLI

**CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA  
COSTITUZIONE ED UTILIZZO FONDO ANNO 2020**

In data 24.12.2020 le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale della dirigenza come da convocazione effettuata per costituzione ed utilizzo del fondo anno 2020, sottoscrivono il presente accordo, a seguito della ipotesi sottoscritta in data 15.12.2020.

Viene dato atto che:

- in data 02.12.2020 la Giunta Comunale con atto deliberativo n. 316 ha fornito alla delegazione trattante di parte pubblica gli indirizzi per la costituzione e distribuzione del fondo delle risorse decentrate anno 2020 per il personale appartenente all'Area II della Dirigenza;
- in data 15.12.2020 è stata predisposta e siglata la proposta di utilizzo del fondo anno 2020;
- in data 21.12.2020 con verbale n. 65/2020 i revisori dei conti hanno espresso sulla costituzione e proposta di utilizzo del fondo deliberata dalla Giunta Comunale e successivamente sottoscritta il 15.12.2020, l'attestazione della compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, dando atto del pieno rispetto delle disposizioni contenute nella circolare n. 25/2012 MEF;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 350 del 23.12.2020 con la quale viene data l'autorizzazione alla sottoscrizione del presente contratto decentrato integrativo al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, per quanto attiene la parte relativa alla costituzione ed utilizzo del fondo anno 2020 per il personale appartenente all'Area II della Dirigenza.

La delegazione Trattante di parte pubblica del Comune di Vercelli è rappresentata da:

Presidente  
Dott. Fausto Pavia

e la delegazione trattante di parte sindacale area dirigenza:

Rappresentante sindacale dei dirigenti  
Arch. Liliana PATRIARCA

C.G.I.L. - F.P.

C.I.S.L. - F.P.

U.I.L. - F.P.L.

FEDIRETS (comprensiva ex DIREL)  
(delega per dr Gabriele Ferreris)

Le parti sottoscrivendo concordano quanto segue:

La costituzione del fondo per il personale dell'area della dirigenza anno 2020, avvenuta con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 316 in data 02.12.2020, viene effettuata tenendo in considerazione le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013 in relazione alle modifiche ed integrazioni apportate all'articolo 9, comma 2-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ove in particolare viene disposto che: "A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

Vengono richiamate le costituzioni dei fondi relativamente agli anni 2011-2014 e viene dato atto che le riduzioni operate in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis del D.L. n.78/2010 per effetto della cessazione per morte di una figura dirigenziale hanno comportato per l'anno 2013 una riduzione di euro 825,73 e per l'anno 2014, sino alla intervenuta nuova copertura del posto, una riduzione di euro 5.745,45 e così per un totale di euro 6.571,18 che viene a costituire la cd "Quota Consolidata". (art. 1, comma 456, della legge 147/2013).

Ulteriore riduzione del fondo viene operata in relazione alle disposizioni contenute nell'art.1, comma 236, della Legge 208/2015 in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 23, comma secondo, ultimo periodo del Decreto Legislativo n. 75/2017 e relative alla riduzione proporzionale per effetto del venir meno del numero di dirigenti in servizio nel confronto della media mediata anno 2016 rispetto all'anno 2015. Tale operazione comporta una riduzione in riferimento al limite fondo anno 2015 pari ad euro 22.592,53.

Viene dato atto che non essendo ancora stato stipulato definitivamente il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dell'area Dirigenziale trovano applicazione le medesime disposizioni sulla costituzione dello stesso, riservandosi le parti di adeguare il medesimo in relazione ai contenuti del futuro contratto.

## FONDO ANNO 2020 PER AREA DIRIGENZA

### Risorse Fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- posizione e risultato anno 1998 (art. 26, c. 1, lett. A - ccnl 98-01)	€ 153.551,00
- incrementi CCNL 98-01 (art. 26, c. 1 lett. D)	€ 1.776,00
- incrementi CCNL 02-05 (art. 23, c. 1 e c. 3)	€ 10.695,00
- incrementi CCNL 04-05 (art. 4, c. 1 e c. 4)	€ 13.635,00
- incrementi CCNL 06-09 (art. 16, c. 1 e c. 4)	€ 12.706,00
- incrementi CCNL 08-09 (art. 5, c. 1 e c. 4)	€ 7.743,00
- Ria e Mat. Ec. Pers. Cessato (art. 26 c. 1 lett ccnl 98-01)	€ 4.381,00
- Ria e Mat. Ec. Pers. Cessato (art. 26 c. 1 lett ccnl 98-01) spalla	€ 139,40
- incr. Dot. Org/Riorg stab Serv (art. 26, c. 3 - p.fissa CCNL 98-01)	€ 96.887,00
- riduzione stabile organico dir. (art. 26, c. 5 p.fissa CCNL 98-01)	€ 2.599,00
- decurtazione fondo parte fissa (già effettuata nell'anno 2011)	€ - 3838,00
Totale fisse	€ 300.274,40

 2

## Risorse Variabili

- Integrazione 1,2% (art. 26 c. 2 ccnl 98-01)

€ 1.676,00

**Per l'anno 2020 è possibile procedere alla previsione e stanziamento di risorse variabili ex Art. art. 26 c. 2 CCNL 98-01, in quanto la Città di Vercelli ha rispettato le regole dei saldi di finanza pubblica (ex patto di stabilità interno anno 2016) (si richiama il contenuto dell'articolo 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni:**

*"3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa."*

## Decurtazioni fondo QUOTA CONSOLIDATA

- Decurtazione ex art. 9, comma 2-bis D. L. n. 78/2010(anno 2013) - € 825,73

- Decurtazione ex art. 9, comma 2-bis D. L. n. 78/2010(anno 2014) - € 5.745,45

Totale decurtazioni - € 6.571,18

QUOTA FONDO ANNO 2015 = 295.379,22

Si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 23 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, rubricato "Salario accessorio e sperimentazione", in base al quale nei primi tre commi:

*"1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.*

*2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il*

*[Handwritten signatures and initials]*

corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.”;

La Città di Vercelli si trova nelle condizioni previste dall'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 23 del D. Lgs 75/2017 e che pertanto nella costituzione del fondo il limite che deve essere rispettato è quello del fondo anno 2015 ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016 e non superiore a quello dell'anno 2017.

**Ulteriori Decurtazioni del Fondo art. 1, comma 236, L. 208/2015 – in applicazione art. 23, comma 2 ultimo periodo D. lgs 75/2017**

236. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

	personale in servizio		
	al 1° gennaio	al 31 dicembre	media
anno 2015	7	6	6,5
anno 2016	6	6	6

valore in % di riduzione fondo 7,6923 %  
 $100 - [(rapporto\ media\ 2016/media\ 2015) * 100]$

fondo 2016  $(300.274,40 - 6.571,18) = 293.703,22$

$7,6923\% \text{ (di } 293.703,22) = 22.592,53$

**Riepilogo**

Totale fisse	300.274,40
Totale Variabili	<u>1.676,00</u>
Totale complessivo	301.950,40
Quota decurtazioni (q.consolidata)	- 6.571,18
Quota decurtazioni (art. 1, comma 236, L. 208/2015 in riferimento art. 23, comma 2 D.lgs. 75/2017)	<u>- 22.592,53</u>
<b>Totale Fondo 2020</b>	<b>272.786,69</b>

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large scribble at the top, a signature below it, and initials 'AS' and 'LM' at the bottom.


Quota Fondo destinata alla Retribuzione di Posizione con riferimento alla macrostruttura dell'ente e conseguente pesatura delle posizioni dirigenziali, in applicazione delle disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 428 del 15.12.2015, n. 332 del 23.9.2016, n. 414 del 28.11.2016, n. 465 del 19.12.2018, n. 229 del 06.6.2019, n. 281 del 31.7.2019 e n. 316 del 02.12.2020: Euro 212.000,00.

Quota Fondo 2020 destinata alla Retribuzione di Risultato, con le decurtazioni sopra effettuate, viene commisurata nel complesso a circa il 28,67% del valore totale del fondo di posizione.

Fondo posizione	Totale Fondo per Retribuzione di Risultato
212.000,00	58.786,69

Le parti danno atto che anche per l'anno 2020 troverà applicazione quanto disposto con atto deliberativo di giunta comunale n. 345/2011 per quanto riguarda la metodologia valutativa, precisando che, ai sensi del parere Aran AII\_132 orientamenti applicativi, si considerano risparmi e pertanto economie del fondo solamente i valori inferiori a 95 sul grado di raggiungimento obiettivi e come tali non vengono né erogati, né destinati, ex art. 28 del CCNL 23.12.1999, al finanziamento della parte della retribuzione di risultato per l'anno successivo. I resti, invece, derivanti dalle valutazioni complessive saranno redistribuiti secondo il valore proporzionale ottenuto da ciascuna direzione, qualora pari o superiore a 85, quale aspetto premiante. La quota afferente il risultato di una direzione che in corso d'anno è cessata alimentano la quota di risultato della o delle direzioni che hanno avuto incarico ad interim di detto settore. La quota di retribuzione di posizione non spesa a seguito di cessazione dal servizio o per altre cause, va ad integrare il fondo per la retribuzione di risultato ex art 27, comma 9 del CCNL del 23.12.1999, e distribuita alle direzioni secondo il grado di valutazione ottenuto.

Le parti precisano che successivamente all'ipotesi di utilizzo del fondo sottoscritta il 15.12.2020, è stato stipulato il 17.12.2020 il nuovo CCNL relativo al personale dirigente dell'area delle funzioni locali e che allo stesso saranno date applicazioni entro i termini del mese per gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato, demandando a successiva applicazione ed accordo per le restante parti.



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature at the top, initials 'NB' below it, and several other signatures and initials at the bottom right, including one that appears to be 'lu' and another 'R'.